

TAR Firenze, Sezione I - Sentenza 04/12/2008 n. 3790
d.lgs 163/06 Articoli 37 - Codici 37.1

L'art. 38 comma 1 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 configura alla lettera e) una specifica causa di esclusione nei confronti di coloro "che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio"; è dunque esclusivamente in base a tale norma che deve essere valutata l'ammissione o meno ad una gara di chi abbia commesso violazioni del genere indicato; e poiché tale disposizione subordina l'esclusione alla gravità delle infrazioni commesse (e debitamente accertate), da un lato non è legittima un'esclusione disposta prescindendo da qualsiasi motivazione sul punto, dall'altro non è legittima una scelta operata in via generale e preventiva che faccia conseguire l'esclusione in via di automatismo applicabile anche ad infrazioni di lieve o lievissima entità (nonché a quelle molto risalenti nel tempo): così impedendo qualsiasi valutazione discrezionale in proposito e qualsiasi possibilità di difesa da parte del concorrente.